



Servizio Sanitario Nazionale – Regione Sicilia
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE AGRIGENTO
Direzione Generale- Ufficio Privacy

Tel 0922/407232- mail: rdp@aspag.it; pec. rdp@pec.aspag.it
Viale Della Vittoria n. 321, Agrigento 92100
Web: www.aspag.it

Responsabile del Procedimento
Dott.ssa M. Giovanna Matteliano



Prot. n. **del**
Riportare nella risposta tutti gli estremi indicati

A Tutti i Direttori dei Dipartimenti,
A tutti i Direttori delle UU.OO.CC
Ai Dirigenti delle UU.OO.SS, UU.OO.SS.DD
Ai Direttori dei DD.SS.BB.
Ai Direttori dei PP.OO.

Loro Sedi

Oggetto: Direttiva per pubblicazione on line Albo Telematico atto deliberativo e determina dirigenziale

Con l'adozione di apposite **Linee guida (provvedimento del 15 maggio 2014)**, il Garante della Privacy è intervenuto per assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul web di atti e documenti.

Considerata la rilevanza della problematica trattata, anche sotto il profilo dei possibili risvolti sanzionatori e allo scopo di assicurare il contemperamento delle esigenze di pubblicità e trasparenza con i diritti e le libertà fondamentali, nonché la dignità degli interessati alla diffusione dei dati personali, si ritiene utile fornire delle indicazioni in merito agli accorgimenti da adottare, alla luce delle novità normative e delle raccomandazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, prima di pubblicare sul sito web istituzionale atti e documenti contenenti dati personali.

Si ritiene, in primo luogo, doveroso richiamare l'attenzione sulla *ontologica differenza* tra la pubblicazione per finalità di trasparenza e quella per finalità di pubblicità.

La differente finalità di pubblicazione ha refluenze sull'oggetto della pubblicazione, sul luogo, sul tempo e sulle modalità di trattamento di eventuali dati personali.

Se la pubblicazione è effettuata **per finalità di trasparenza** essa può avere ad oggetto documenti, informazioni o dati, e va effettuata sul sito dell'ente, nell'apposita sezione denominata amministrazione trasparente; a tale tipo di pubblicazione si applicano le disposizioni di cui al d. lgs. 33/2013.

Laddove, invece, la pubblicazione viene effettuata **per finalità di pubblicità** (sia essa costitutiva o mera pubblicità notizia) essa riguarda quasi esclusivamente documenti e va effettuata nella specifica sezione del sito web, raggiungibile dalla *home page* ed indirizzata dalla etichetta "Albo" o "Albo on line".

E' opportuno premettere che, con l'entrata in vigore il 19 settembre 2018 del D.Lgs 101/2018 la normativa nazionale si è adeguata alle disposizioni del GDPR 2016/679, pertanto la pubblicazione degli atti deve avvenire **per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo**, con il rispetto dei principi generali che presiedono al trattamento dei dati personali , ed in particolare:

- a) il principio di necessità;
- b) il principio di proporzionalità e non eccedenza;
- c) il principio di esattezza e aggiornamento dei dati;
- d) il diritto all'oblio, in base al quale una volta trascorso il periodo di pubblicazione, gli atti verranno spostati e resi non più accessibili al pubblico.

L'Azienda che deve procedere alla pubblicazione di un atto contenente dati personali è tenuta a:

- verificare, preliminarmente, l'esistenza di una norma di legge che prescriva tale obbligo;
- ridurre al minimo i dati personali necessari per ogni specifica finalità;
- con riferimento ai dati relativi alla salute, prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato (art. 9, par. 2, lett. g, GDPR).



Giova precisare al riguardo che, la responsabilità della formazione e dei contenuti dell'atto soggetto a pubblicità legale è del **Responsabile del procedimento** che ha generato l'atto, persona a capo dell'ufficio o del Servizio che ne ha le competenze per materia.


Il Responsabile del procedimento nella stesura di atti/provvedimenti contenenti dati personali destinati alla pubblicazione on-line, verifica preliminarmente l'esistenza di una norma o regolamento che preveda espressamente tale obbligo (art. 19, comma 3, del Codice, con riguardo ai dati comuni, nonché artt. 20, 21 e 22, comma 11, con riferimento ai dati sensibili e giudiziari) e redige l'atto in modo da evitare il riferimento specifico a dati personali, sensibili e giudiziari.

Gli Uffici estensori degli atti sono tenuti a porre in essere la massima attenzione nella selezione dei dati personali da utilizzare, sin dalla fase di redazione, in particolare quando vengano in considerazione dati sensibili.

In proposito, può risultare utile non riportare i dati personali nel testo dei provvedimenti pubblicati online (ad esempio nell'oggetto, nel contenuto, etc.), menzionandoli solo negli atti a disposizione degli uffici (richiamati quale presupposto del provvedimento e consultabili solo da interessati e controinteressati).

Qualora il riferimento a dati personali debba essere necessariamente contenuto nell'atto, il Responsabile sopra indicato dovrà utilizzare formule il più possibile generiche, in modo da evitare la diffusione di informazioni specifiche relative alla persona e adottando, in sede di redazione dell'atto destinato successivamente alla pubblicazione, le misure e gli accorgimenti tecnici più idonei, quali ad esempio:

- **cifratura dei dati identificativi**, mediante indicazione delle sole iniziali del soggetto interessato, nelle ipotesi in cui si voglia far conoscere l'oggetto del provvedimento, tutelando l'identità del diretto interessato;
- **utilizzo di omissis**, che consiste nella omissione delle parti di testo oggetto di protezione, al fine di garantire la protezione dei dati personali;
- **predisposizione di un allegato riservato**, contenente i dati personali che siano eccedenti ovvero non indispensabili ai fini della pubblicazione.



Nell'atto andrà quindi inserito un espresso riferimento agli atti istruttori la cui conoscenza è consentita esclusivamente agli interessati e ad eventuali controinteressati. I documenti che contengono tali dati devono essere indicati nell'atto pubblicato, **senza esserne materialmente allegati**, devono rimanere agli atti dell'ufficio che detiene in modo stabile l'originale e devono essere identificati in modo da garantirne l'inalterabilità.

Le linee guida del 15 maggio 2014 sono in gran parte compatibili con il Regolamento UE 2016/679 poiché la pubblicazione avviene per pubblico interesse e nell'adempimento di un obbligo normativo.

Le misure proposte dal Garante per la protezione dei dati personali non vanno intese come misure minime, ma come indicazioni autorevoli alle quali aggiungere, secondo il "principio di responsabilizzazione", ulteriori limiti e misure tecniche organizzative per garantire il rispetto dei nuovi principi inseriti nel GDPR.

Il legislatore europeo prestando particolare attenzione al trattamento di categorie particolari di dati personali (prima erano c.d. dati sensibili), all'art. 9, par. 1, GDPR stabilisce che *"È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"*.

Al par. 2, relativamente alla casistica che ci occupa, **tale divieto non si applica se si verifica che "g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato"**.

La **diffusione**, una tra le altre operazioni previste dal GDPR nella definizione di "trattamento" (art. 4, n. 2), è specificata dall'art. 2-ter del D.lgs. 101/2018 come *"il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione"* e **dovrebbe essere ammessa da parte delle P.A. unicamente quando è prevista da una specifica norma di legge** (conformemente all'art. 6, par. 1, lett. c, GDPR).



Pertanto, prima di mettere on line sui siti istituzionali informazioni, atti, documenti amministrativi e allegati contenenti dati personali le P.A. dovrebbero verificare che la normativa in materia di pubblicità preveda tale obbligo.

Le amministrazioni devono adottare **adeguate misure** per rendere i dati rintracciabili preferibilmente solo nei motori interni del sito istituzionale, limitando quindi **l'indicizzazione** da parte dei motori di ricerca esterni, in modo tale da assicurare “*un accesso coerente con la finalità per la quale i dati sono stati resi pubblici*” e limitare il rischio di manipolazione e di "decontestualizzazione" dei dati.

Secondo l'autorità Garante in materia, infatti “*nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati*”.

Anche le P.A., come previsto all'art. 25 GDPR, sono tenute ad **adottare la pseudonimizzazione e la minimizzazione**, misure tecniche e organizzative da adottare fin dalla progettazione dei trattamenti (secondo il principio della privacy by design).

La pseudonimizzazione richiede che **il trattamento sia effettuato in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico** senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive; queste ultime dovranno essere conservate separatamente e soggette a misure intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile (art. 5 GDPR e cons. 28).

La minimizzazione è tesa a **garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento** e di conseguenza anche i soggetti pubblici sono tenuti a ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali.

Non è mai consentita, invece, la diffusione di dati idonei a rivelare lo stato di salute: quindi, è vietata la pubblicazione di qualsiasi informazione da cui si possa desumere lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati,



compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici o psichici.

Attiene, pertanto, come già precisato, alla responsabilità dei soggetti che curano l'istruttoria degli atti oggetto di pubblicazione provvedere a non inserire negli stessi **dati personali "eccedenti", "non pertinenti", "non indispensabili" o "vietati"**, e di procedere, comunque, **al loro oscuramento** prima di trasmetterli al responsabile della pubblicazione.

Si evidenzia, infatti, che **la responsabilità per eccesso di pubblicazione**, per pubblicazione non autorizzata o per pubblicazione di dati vietati si radica in capo al soggetto che chiede la pubblicazione dell'atto e non in capo al responsabile della pubblicazione.

In conclusione, in attuazione degli obblighi di pubblicità, è opportuno effettuare una **valutazione rigorosa rispetto alla materia sulla protezione dei dati**, al fine di evitare di perdere il controllo sui dati personali pubblicati online e di dover far fronte a richieste di risarcimento del danno da parte degli interessati.

Infatti, il cittadino che ritenga di aver subito un danno materiale o immateriale per effetto della diffusione di dati personali in violazione del GDPR, potrà far valere le proprie pretese risarcitorie davanti all'autorità giudiziaria ordinaria (art. 82 GDPR).

La presente riveste carattere di direttiva per cui le SS.LL. vorranno assicurarne l'esatto adempimento, dandone altresì, ampia pubblicità e diffusione.

La presente direttiva è esecutiva immediatamente dopo la notifica della stessa.

Il Responsabile della Protezione Dati
Il Dott. Antonino Fiorentino

Il Direttore Sanitario
Dott. Gaetano Mancuso

Il Direttore Generale F.F.
Dott. Alessandro Mazzara